

**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD**
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. A.S. Rabuano,
letto il ricorso introduttivo del processo n. 6/2019 presentato da Antimo Stanzione e Morlando
Francesca;
letti gli artt. 7, 8, 9, 12 bis L. 3/12;
Ha pronunciato il presente

DECRETO

1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1.Qualità di consumatore di Antimo Stanzione e Francesca Morlando.

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1)compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2)che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; b)l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”*; c)l'art. 9 dettato in tema di *“Disposizioni generali”* e nella *“Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”*, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al comma 3, al *“debitore che svolge attività d'impresa”*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d)l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e)tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni



prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “*propria documentazione contabile*”.

Quindi, dall’esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata; infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall’esercizio dell’attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l’assenso della maggioranza qualificata dei creditori. Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è “produttivo”, o, comunque, per renderne meno gravosa l’uscita e favorire l’eventuale ripresa dell’attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all’art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: “*la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all’attività d’impresa o di professione, precisata in negativo (e solo “eventualmente svolta”, cioè con riguardo al passato), permetta allora **di rinvenire la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato** che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, **con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora** ovvero con chi lo sia tuttora - nell’accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”*).

Pertanto, il tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali o professionali.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*” .

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza.



Infatti, la disposizione quando parla di “*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell’O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12

1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi, risulta che i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non hanno subito per cause a lei imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- hanno depositato la documentazione di cui all’art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall’O.C.C. la relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis L. 3/12

2.Attivo

2.1.Beni dei ricorrenti.

L’OCC ha accertato che l’unico immobile di proprietà è di Francesca Morlando e ha verificato sulla base dei parametri OMI, delle condizioni giuridiche e di fatto del cespite, dei parametri necessari per individuare il valore nell’ambito del mercato esecutivo il valore cauzionale di euro 35.859,37

2.2.Passività-Esposizione debitoria complessiva.

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall’OCC e sintetizzata nella propria relazione che di seguito si riporta:



	Privil. Immobili Italfondi Mutuo Ipotec.	Chirografario B.Car.Cr/Agri Fido Bancario	Chirografario B.Rep. Pugliese Finanziamento	Chirografario Fidomestic B. Finanziamento	Privil. Mobil. Ag. Entrate Tributi	Privil. Mobil. Ag. Entrate Tributi	Privil. Mobil. Ile. Sa. T. SPA Tributi	Privil. Mobil. Com. S. Antimo Tributi	Consul. Prof Oce Na Nord	
INDICAZIONI RICHIESTE DAL GIUDICE										TOTALI
a) CREDITO NOMINALE:										
- Credito Netto Erogato	65.000,00	3.200,00	27.780,80	7.000,00	7.474,74	1.271,11	517,00	4.013,67	5.430,00	121.688,12
- <u>Addebito Spese/Interessi</u>	<u>25.705,60</u>	<u>3.154,65</u>	<u>18.000,00</u>	<u>3.500,00</u>			<u>200,00</u>			<u>45.565,25</u>
- Totale Credito Lordo Addebitato	90.705,60	6.359,65	40.780,80	10.500,00	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	5.430,00	167.253,37
- <u>Credito Già Riscosso</u>	<u>49.889,08</u>		<u>22.448,95</u>	<u>4.000,00</u>						<u>77.337,03</u>
- Totale Credito Non Riscosso	40.877,52	6.359,65	17.333,85	6.500,00	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	5.430,00	89.916,34
- <u>Addebito Ulteriori Spese/Interessi</u>	<u>1.079,00</u>			<u>8.878,96</u>						<u>9.957,96</u>
- Totale Credito Attuale Vantato	41.896,61	6.359,65	17.333,85	15.379,96	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	5.430,00	99.874,36
b) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEL CREDITO GIÀ RISCOSSO:										
- Rispetto Al Credito Netto Erogato	76,75%	0,00%	84,40%	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Media 72,76 %
- Rispetto Al Credito Lordo Addebitato	55,00%	0,00%	57,50%	38,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Media 50,30 %
c) CREDITO RISULTANTE DA FALCIOIA										63.032,89
d) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE										Media 73,41 %
e) VALORE DELLA SOMMA OFFERTA AI CREDITORI (IVI COMPRESO IL CREDITO PRIVILEGIATO) ATTUALIZZATO ALLA DATA DI PRESUMIBILE LIQUIDAZIONE CONCORDIALE DEI BENI:										
- Solo Per Italfondi e Dcc	35.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	41.388,37
- Per Tutti i Creditori	13.044,82	539,36	1.733,18	1.537,99	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	1.020,00	31.353,77
f) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI NEL CASO DELL'ALTERNATIVA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:										
- Solo Per Italfondi e Dcc	85,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Media 82,80 %
- Per tutti i creditori	31,13%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Media 22,91%

3. Piano già proposto dal ricorrente.

3.1. Attivo disponibile nel piano.

L'attivo è rappresentato dal reddito di Antimo Stanzione come attestato dall'OCC.

3.2. Proposta di pagamento ai creditori. Risultati dell'alternativa procedura di liquidazione giudiziale.

L'OCC ha elaborato il seguente piano di pagamento

	Privil. Immobili Italfondi Mutuo Ipotec.	Chirografario B.Car.Cr/Agri Fido Bancario	Chirografario B.Rep. Pugliese Finanziamento	Chirografario Fidomestic B. Finanziamento	Privil. Mobil. Ag. Entrate Tributi	Privil. Mobil. Ag. Entrate Tributi	Privil. Mobil. Ile. Sa. T. SPA Tributi	Privil. Mobil. Com. S. Antimo Tributi	Consul. Prof Oce Na Nord	
INDICAZIONI RICHIESTE DAL GIUDICE										TOTALI
a) CREDITO NOMINALE:										
- Credito Netto Erogato	65.000,00	3.200,00	27.780,80	7.000,00	7.474,74	1.271,11	517,00	4.013,67	5.430,00	121.688,12
- <u>Addebito Spese/Interessi</u>	<u>25.705,60</u>	<u>3.154,65</u>	<u>18.000,00</u>	<u>3.500,00</u>			<u>200,00</u>			<u>45.565,25</u>
- Totale Credito Lordo Addebitato	90.705,60	6.359,65	40.780,80	10.500,00	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	5.430,00	167.253,37
- <u>Credito Già Riscosso</u>	<u>49.889,08</u>		<u>22.448,95</u>	<u>4.000,00</u>						<u>77.337,03</u>
- Totale Credito Non Riscosso	40.877,52	6.359,65	17.333,85	6.500,00	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	5.430,00	89.916,34
- <u>Addebito Ulteriori Spese/Interessi</u>	<u>1.079,00</u>			<u>8.878,96</u>						<u>9.957,96</u>
- Totale Credito Attuale Vantato	41.896,61	6.359,65	17.333,85	15.379,96	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	5.430,00	99.874,36
b) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEL CREDITO GIÀ RISCOSSO:										
- Rispetto Al Credito Netto Erogato	76,75%	0,00%	84,40%	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Media 72,76 %
- Rispetto Al Credito Lordo Addebitato	55,00%	0,00%	57,50%	38,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Media 50,30 %
c) CREDITO RISULTANTE DA FALCIOIA										63.032,89
d) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE										Media 73,41 %
e) VALORE DELLA SOMMA OFFERTA AI CREDITORI (IVI COMPRESO IL CREDITO PRIVILEGIATO) ATTUALIZZATO ALLA DATA DI PRESUMIBILE LIQUIDAZIONE CONCORDIALE DEI BENI:										
- Solo Per Italfondi e Dcc	35.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	41.388,37
- Per Tutti i Creditori	13.044,82	539,36	1.733,18	1.537,99	7.474,74	1.271,11	717,00	4.013,67	1.020,00	31.353,77
f) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI NEL CASO DELL'ALTERNATIVA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:										
- Solo Per Italfondi e Dcc	85,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Media 82,80 %
- Per tutti i creditori	31,13%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Media 22,91%

letto l'art. 12 bis co. 3 l. 3/2012, considerato che nessun creditore ha proposto opposizione;



OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Francesca Morlando e Antimo Stanzione

DISPONE

- che Francesca Morlando e Antimo Stanzione effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che il dott. Mauro Galluccio vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Mauro Galluccio

Aversa, 9 dicembre 2019

**Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano**

